

Roma, 30 aprile 2020

Raccomandata PEC

Alla C.A. **On. Prof. Giuseppe Conte**
Presidente del Consiglio dei Ministri
PEC: presidente@pec.governo.it

Alla C.A. **On. Nunzia Catalfo**
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
PEC: segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Spett.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione
PEC: dgammortizzatorisociali@pec.lavoro.gov.it

Presidente Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Prof. Pasquale Tridico
PEC: ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it

INPS – Direzione Generale
Dott.ssa Gabriella Di Michele
PEC: ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
PEC: dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it

Oggetto: Richiesta di interpretazione autentica del D.I. n. 94343/2016 su compatibilità del FIS con Assegni al Nucleo Familiare.

Come noto, il D.I. n. 94343/2016 istitutivo del FIS nella propria formulazione non prevede espressamente l'erogazione delle prestazioni accessorie degli ANF per il periodo di percezione dell'assegno ordinario.

Tale omissione nel testo del richiamato D.I., che non rappresenta certo un'esclusione, è stata interpretata dall'INPS quale fondamento normativo del punto 4 della circolare n. 130/2017 che recita *“durante il periodo di percezione sia dell'assegno di solidarietà che dell'assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare”*.

Un'interpretazione che, a parere della scrivente, appare:

- **errata**, poichè in contrasto con quanto previsto dal D.L. 148/2015 ai sensi dell'art. 3, comma 9 (*“ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni”*) e ai sensi dell'art. 30, comma 1, (*“all’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie”*);
- **illegittima**, poichè operante un'odiosa discriminazione nei confronti dei lavoratori percipienti l'assegno ordinario erogato dal FIS rispetto ai lavoratori beneficiari di assegni ordinari per CIGO e CIGD, certamente non voluta nelle intenzioni del legislatore, ma causa di ulteriore debolezza economica per chi, senza colpa e possibilità di scegliere l'ammortizzatore sociale di cui beneficiare, risulta già colpito da riduzione salariale.

L'interpretazione del D.l. n. 94343/2016 operata dall'INPS determina così una disparità di trattamento nell'applicazione di istituti che hanno la medesima natura di sostegno al reddito e che, pertanto, non possono che essere regolati dalla medesima *ratio* normativa.

Una disparità dagli evidenti profili discriminatori poichè in forte contrasto con l'art. 3 della Costituzione che, giova ricordarlo, garantisce pari dignità ed assoluta equità di fronte alla legge ad ogni cittadino senza distinzione per condizioni personali e sociali, oltre che per sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche.

Una disparità pertanto incomprensibile per chi scrive, ancor di più se calata nel difficilissimo contesto di emergenza epidemiologica in atto.

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente O.S. Cobas del Lavoro Privato è con la presente ad effettuare all'On. Prof. Giuseppe Conte e all'On. Nunzia Catalfo formale richiesta, con carattere di urgenza, di rettifica dell'indirizzo interpretativo operato dall'INPS nelle circolari n. 130/2017 e n. 47/2020 volta ad includere l'erogazione delle prestazioni accessorie degli ANF durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario e di solidarietà del FIS, provvedendo ad effettuare interpretazione autentica del D.l. n. 94343/2016 in occasione dell'imminente emissione dell'annunciato “Decreto Aprile”.

In attesa di riscontro, distinti saluti.

Cobas del Lavoro Privato